

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La XI Commissione,

premessò che:

con il decreto n. 27811 del 9 febbraio 2000 il ministero del lavoro ha consentito all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale, il ricorso al trattamento di prepensionamento anticipato per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2001;

il suddetto decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, il quale prevede che i dipendenti che siano stati investiti dalla risoluzione del rapporto di lavoro abbiano diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità di mancato preavviso, pari a quattro mensilità;

inoltre l'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1981 n. 416, parte integrante del predetto decreto prevede « da parte degli istituti previdenziali una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente presenti nella azienda, fino ad un massimo di dieci mensilità », spettante oltre al normale Tfr da parte dell'Inps;

in virtù del dispositivo richiamato, i suddetti dipendenti hanno diritto a percepire le mensilità relative alle indennità di anzianità o aggiuntive;

sono stati circa 1.800 i dipendenti investiti da questo provvedimento;

né l'Istituto Poligrafico, in qualità di datore di lavoro, né l'Inps quale ente previdenziale erogatore, hanno provveduto a versare le somme dovute;

con sentenza del 10 febbraio 2003, nella causa intentata da un gruppo di ex lavoratori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avverso lo stesso Istituto, il

Tribunale di Roma ha riconosciuto ai lavoratori il versamento delle somme dovute quale indennità di mancato preavviso;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di propria competenza, affinché sia riconosciuto a tutti gli ex dipendenti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato collocati in prepensionamento ai sensi del decreto n. 27811 del 9 febbraio 2000, il diritto, sancito per legge, alle mensilità di preavviso riconosciute ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, riconoscendo le stesse a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e ad applicare agli stessi le indennità di anzianità aggiuntive, previste dall'articolo 37 della medesima legge 416/81.

(7-00499) « Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Motta, Trupia, Bellini ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO*AFFARI ESTERI**Interrogazione a risposta scritta:*

SERENI, CALZOLAIO e SPINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premessò che:

il 14 settembre 2004 il Consiglio dei ministri bavarese ha deciso di finanziare i nuovi corsi di tedesco per stranieri negli asili della Baviera recuperando, nel corso di cinque anni, i fondi attualmente previsti per i *Muttersprachlichen Ergänzungsunterricht* (corsi di sostegno ed integrazione nella madrelingua);

l'orientamento del Governo bavarese è stato chiaramente espresso dal Ministro per la pubblica istruzione Hohlmeier, che ha formalmente dichiarato: « Al massimo in cinque anni ridurremo a zero i corsi in lingua materna, per potere assegnare una chiara priorità alla lingua tedesca »;

questa soluzione mette in discussione le stesse possibilità di efficace integrazione in quanto, come riconoscono i più accreditati pedagogisti, l'incerto apprendimento della madrelingua ritarda e limita lo stesso processo di inserimento nella società di accoglimento;

la misura, per quanto riguarda la comunità italiana, rischia di avere negative e pesanti conseguenze sia per l'ampiezza della presenza di nostri connazionali, stimati in oltre centomila persone, sia per il fatto che le statistiche anche più recenti segnalano la persistenza di difficoltà e limiti nel profitto scolastico dei figli degli italiani, soprattutto ai livelli di base —:

se non intenda adottare immediate iniziative presso le autorità federali tedesche e presso quelle bavaresi volte a preservare i corsi di sostegno ed integrazione in madrelingua nel quadro della tutela di comunità immigrate di grande peso sociale e con l'intento di favorire e sviluppare il loro processo di integrazione nella società tedesca. (4-11535)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VIII Commissione:

PAROLO e POLLEDRI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 368 del 2003, ha disciplinato la raccolta, lo smaltimento e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, prevedendo, in particolare, garanzie a favore dei territori ove sono attualmente ubicate le installazioni nucleari, nonché, anche a seguito delle modifiche introdotte dal cosiddetto «DDL Marzano», dettando disposizioni per la creazione di depositi di rifiuti

radioattivi e la messa in condizioni di massima sicurezza delle scorie nucleari esistenti;

non risulta allo stato che sia stata attuata alcuna delle azioni previste dalla legge in oggetto;

non è stato, in particolare, ancora emanato il decreto ministeriale che dovrebbe dare esecuzione alla previsione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 368 del 2003, il quale dispone la concessione di un contributo «compensativo», da assegnare annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato, per l'appunto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti;

tale inadempienza permane nonostante che la legge n. 368 del 2003 preveda misure di particolare urgenza e necessità;

vi è un rischio concreto di rendere difficile, nell'incertezza delle norme da applicare, sia l'attività di smaltimento che l'attività di messa in sicurezza dei rifiuti nucleari;

non appaiono pertanto in alcun modo definiti i criteri con i quali gli operatori del settore e gli enti locali debbano procedere nella materia —:

se intenda provvedere quanto prima all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 314 del 2003, e successive modificazioni, prevedendo, in particolare, l'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 314. (5-03663)

REALACCI, SUSINI e RAFFAELLA MARIANI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da oltre dieci anni un gruppo di ricercatori e giovani laureati dell'ICRAM